



COVID-19

Istruzioni operative per le aziende

Lettera informativa n. 6/2020
Labour Law Team

Uffici

Milano

Via Vittor Pisani 27, 20124
T: +39 02 676441

Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131
T: +39 071 2916378

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
T: +39 051 4392711

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
T: +39 055 261961

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
T: +39 010 5702225

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
T: +39 081 662617

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
T: +39 049 8239611

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
T: +39 075 5734518

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
T: +39 085 4210479

Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197
T: +39 06 809631

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
T: +39 011 883166

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
T: +39 045 8114111

Dalle misure preventive da adottare sul posto di lavoro, alla gestione dei casi sospetti e fino alla sospensione del lavoro e all'utilizzo della cassa integrazione

La nuova malattia infettiva Coronavirus ('COVID-19') è attualmente in una fase di espansione sulla penisola italiana e sta sollevando molteplici domande relative alla gestione del personale, nonché alla protezione della salute e della sicurezza sul lavoro.

Sulla base delle informazioni Ministeriali attualmente disponibili, lo Studio Associato di KPMG, fornisce le seguenti indicazioni operative sui comportamenti che i datori di lavoro devono adottare al fine di prevenire la diffusione del contagio da COVID-19 sul luogo di lavoro.

La rapida evoluzione della situazione determinerà la necessità, nei prossimi giorni, di aggiornare le indicazioni nel seguito riportate in funzione dell'espansione del contagio, nonché delle informazioni sanitarie e governative che verranno a succedersi.

Misure preventive da adottare sul posto di lavoro

La diffusione di COVID-19 richiede che le imprese localizzate in Italia adottino immediatamente misure per prevenire il più possibile il rischio di contagio. Il datore di lavoro - ai sensi dell'art. 2087 del c.c. - ha il dovere di prendere tutte le misure di sicurezza al fine di garantire l'integrità fisica e morale dei propri dipendenti. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro ha anche la responsabilità di proteggere i lavoratori dall'esposizione al 'rischio biologico' in collaborazione, ove presente, con il medico aziendale.

In considerazione di ciò, è certamente opportuno prevedere l'immediato aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi (DVR), che dovrà prevedere al suo interno l'inclusione di questo nuovo rischio biologico, la fornitura di dispositivi di protezione individuale, l'installazione di distributori di gel antibatterici nonché la fornitura di guanti e/o maschere protettive.

In relazione a quanto sopra, secondo le indicazioni dettate dalla circolare del Ministero della Salute del 3 febbraio 2020, il datore di lavoro deve quindi invitare i propri dipendenti a seguire misure comuni per prevenire la diffusione di malattie, vale a dire: lavaggi frequenti delle mani; igiene delle superfici; evitare il contatto ravvicinato e prolungato con persone che hanno sintomi simil-influenzali.

Casi sospetti

Se, durante l'attività lavorativa, un lavoratore entra in contatto con un soggetto che risponde alla definizione di 'caso sospetto', il datore di lavoro è tenuto a contattare immediatamente i servizi sanitari.

In attesa dell'arrivo degli operatori sanitari, bisogna evitare il contatto ravvicinato con il lavoratore e, se disponibile, fornire una mascherina protettiva.

Occorrerà prestare particolare attenzione alle superfici con cui il lavoratore potrebbe essere venuto a contatto.

Sospensione del lavoro per casi sospetti

In conformità con le indicazioni dettate dalla circolare del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, la sospensione dell'esecuzione dell'attività lavorativa è resa immediatamente obbligatoria:

1. per i lavoratori che hanno avuto stretti contatti con casi confermati di infezione da COVID-19, a cui è ordinata la misura della quarantena,
2. per i lavoratori che, negli ultimi 14 giorni, sono entrati in Italia dopo essere stati nelle aree della Repubblica Popolare Cinese colpita dall'epidemia;
3. per i lavoratori che sono inclusi nelle aree del Nord Italia (D.L. n. 6/2020, Decreto Presidenziale 23 febbraio 2020, Decreto Presidenziale 08 marzo 2020) come di seguito specificato.

Spostarsi per ragioni di lavoro

Le misure più incisive sono intervenute in questi ultimi giorni con il Dpcm 8 marzo 2020 ed il Dpcm 09 marzo 2020), il primo limitando spostamenti nelle aree del centro Nord Italia (Regione Lombardia e delle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro-Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia), il secondo limitando la libera circolazione di persone in tutta Italia, prevedendone la possibilità di spostarsi solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute.

Il Governo ha chiarito che non esistono restrizioni per la mobilità dei lavoratori e delle merci né all'interno del Paese né tra il nostro Paese e gli altri. Dunque, chi deve spostarsi per ragioni di lavoro, anche fra le province e all'interno di esse, lo può fare. È quindi garantito il diritto a lavorare per chi è in buona salute, non presenta sintomi né debba rispettare il periodo di quarantena. Con l'avvertenza che si tratta sempre di spostamenti per ragioni di lavoro o di necessità.

A questo proposito è stata diffusa una direttiva del Ministero dell'Interno che contiene le modalità per spostarsi in caso di necessità:

1. gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di Polizia. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus;
2. i controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti. Per quanto riguarda la rete autostradale e la viabilità principale, la polizia stradale procederà ad effettuare i controlli acquisendo le prescritte autodichiarazioni. Analoghi servizi saranno svolti lungo la viabilità ordinaria anche dall'Arma dei Carabinieri e dalle Polizie Municipali;
3. per quanto concerne il trasporto ferroviario, la Polizia ferroviaria curerà, con la collaborazione del personale delle ferrovie dello Stato, delle autorità sanitarie e della Protezione civile, la canalizzazione dei passeggeri in entrata e in uscita dalle stazioni al fine di consentire le verifiche speditive sullo stato di salute dei viaggiatori anche attraverso apparecchi 'termoscan'. Saranno inoltre attuati controlli sui viaggiatori acquisendo le autodichiarazioni;
4. negli aeroporti delle aree dei territori 'a contenimento rafforzato', i passeggeri in partenza saranno sottoposti al controllo, oltre che del possesso del titolo di viaggio, anche della prescritta autocertificazione. Analoghi controlli verranno effettuati nei voli in arrivo nelle predette aree. Restano esclusi i passeggeri in transito;
5. per i voli Schengen ed *extra* Schengen in partenza, le autocertificazioni saranno richieste unicamente per i residenti, o domiciliati, nei territori soggetti a limitazioni. Nei voli Schengen ed *extra* Schengen in arrivo, i passeggeri dovranno motivare lo scopo del viaggio all'atto dell'ingresso;
6. la veridicità dell'autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli;
7. la sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dall'articolo 650 c.p. (inosservanza di un provvedimento di un'Autorità): pena prevista arresto fino a tre mesi o ammenda fino 206 euro, salvo che non si possa configurare un'ipotesi più grave quale quella prevista dall'articolo 452 c.p. (delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica).

Misure che i datori di lavoro devono adottare in Italia **Viaggio**

In considerazione di ciò, è consigliabile valutare la sostenibilità di una prestazione lavorativa svolta a distanza, attraverso il ricorso allo *Smart Working* e telelavoro, ovvero favorire il ricorso a periodi di ferie, permessi o congedi, rimanendo fermi i trattamenti economici e normativi previsti per il normale svolgimento dell'attività lavorativa.

Si segnala che in una situazione caratterizzata dalla peculiarità descritte, sembra possibile ritenere illegittimo l'eventuale rifiuto del dipendente alla sospensione dell'attività lavorativa.

Valutazione dei dipendenti 'a rischio'

I datori di lavoro sono inoltre tenuti a valutare i dipendenti con particolari condizioni e stati di salute (come le lavoratrici gestanti) e potrebbero adottare anche in questo caso misure specifiche idonee a proteggere la salute sul lavoro, come lo svolgimento di lavori a distanza. In ipotesi di sospetto contagio all'interno dell'azienda, il datore di lavoro deve informare immediatamente l'RSPP ed il medico aziendale, che è tenuto a informare l'autorità sanitaria locale. Tutti i dati personali relativi al lavoratore dovranno essere trattati nel rispetto delle norme sulla privacy.

Se l'impresa non è in grado di riprendere regolarmente le proprie attività potrebbe eventualmente ricorrere a periodi di Cassa Integrazione Ordinaria (al momento non sono disponibili altre forme di sostegno create ad hoc per questa emergenza, ma nei prossimi giorni dovrebbero intervenire provvedimenti aventi ad oggetto un'estensione dei soggetti titolati all'accesso agli ammortizzatori sociali ordinari ed in deroga).

Infine, qualsiasi viaggio o transito in aree considerate a rischio deve ovviamente essere annullato.

A tale proposito, con riferimento ai lavoratori che devono essere assunti o trasferiti all'estero, il datore di lavoro è tenuto a valutare tutti i rischi, adottando le opportune misure di sicurezza per tenere il lavoratore fuori pericolo, prendendo in considerazione sia agli aspetti logistici (viaggio, alloggio), che le coperture assicurative idonee.

Resta inteso che tali misure possono essere soggette a successive modifiche e/o integrazioni, alla luce della continua evoluzione della situazione e delle indicazioni fornite a livello internazionale e nazionale.

Contatti

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

Filippo Lo Castro
Avvocato
Giuslavorista
E: flocastro@kpmg.it
T: +39 051 4392711

Antonio Falcone
Avvocato
Giuslavorista
E: afalcone@kpmg.it
T: +39 051 4392711

Kristina Kopaneva
Avvocato
Giuslavorista
E: kkopaneva@kpmg.it
T: +39 051 4392711

Lettera informativa n. 6/2020

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.

kpmg.com/it

kpmg.com/it/socialmedia

kpmg.com/app

